



Regolamento del Senato Accademico
emanato con D.R. 00374 del 4 agosto 2008

Articolo 1

1. Nella sua prima riunione di gennaio, su proposta del Rettore, il Senato Accademico delibera le linee della programmazione della sua attività e determina il calendario delle sue sedute per l'intero anno solare.
2. Le integrazioni della programmazione e le modifiche del calendario sono introdotte su proposta del Rettore o di un quinto dei componenti del Senato.
3. Il Senato accademico si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Rettore o di un quinto dei suoi componenti.

Articolo 2

1. Il Rettore convoca e presiede le sedute, determinandone l'ordine del giorno e disponendo che la convocazione e la documentazione idonea alla discussione ed alle deliberazioni dei singoli argomenti sia inviata, anche mediante strumenti telematici, a ciascuno dei componenti del Senato almeno cinque giorni prima della data della riunione.
2. Un quinto dei componenti del Senato Accademico può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di uno o più argomenti anche estranei alle linee della programmazione deliberata a norma dell'articolo 1, allegando la documentazione disponibile o chiedendo agli uffici di provvedervi. Gli argomenti così indicati sono iscritti all'ordine del giorno del Senato in una delle riunioni che ricorrono entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Le convocazioni straordinarie disposte dal Rettore, in caso di necessità e di urgenza, possono essere comunicate mediante telegrammi o telefax o posta elettronica con l'indicazione del luogo ove è disponibile la documentazione necessaria per le eventuali deliberazioni.

Articolo 3

1. Il Rettore presiede le sedute e ne dirige lo svolgimento, regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama il risultato. Può essere sostituito da uno dei componenti del Senato da lui appositamente designato. Funge da segretario e redige il verbale delle riunioni il Direttore

Amministrativo. Tale verbale deve riportare, con la sintesi degli interventi succedutisi, il testo delle deliberazioni adottate, in modo da farne risultare le motivazioni.

2. Le riunioni sono valide se ad esse è presente un numero di aventi diritto al voto pari alla metà più uno, dedotti gli assenti giustificati.
3. La presenza di ciascun Senatore è accertata dal Presidente del Collegio nei modi che ritiene opportuni anche con l'ausilio di strumenti elettronici.
4. La seduta inizia con l'esame e l'approvazione del verbale della seduta precedente. Ciascuno dei componenti del Senato Accademico che abbia partecipato alla seduta di cui si delibera il verbale può intervenire per fornire le precisazioni relative al suo intervento che ritiene di dover far inserire nel verbale, anche fornendo il testo o dettandolo.
5. All'inizio della seduta possono essere rivolte al Rettore interrogazioni cui sarà data risposta non oltre la seduta successiva.

Articolo 4

1. La discussione su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno, da esaminare sempre separatamente, previa eventuale illustrazione del Rettore, il quale può avvalersi anche di terzi, o su suo incarico, di uno dei componenti del Senato o del Direttore Amministrativo, comporta, dopo gli interventi dei componenti del Senato Accademico che ne facciano richiesta, la votazione della proposta connessa all'argomento in esame.
2. Gli interventi non possono eccedere i 4 minuti. Nessun componente del Senato può intervenire per più di una volta su ciascun argomento salvo che per dichiarazione di voto o per richiamo al regolamento o per fatto personale, nei quali casi l'intervento non può eccedere i 2 minuti.

Articolo 5

1. Gli emendamenti ai testi in discussione devono essere presentati per iscritto e vanno votati, se concorrenti, iniziando da quelli più lontani dal testo e proseguendo via via. Il voto deve essere espresso in modo palese: è segreto nelle sole votazioni su persone. Il Presidente stabilisce le modalità delle votazione che possono avvenire anche mediante procedimento elettronico e ne accerta i risultati. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Articolo 6

1. Gli uffici di supporto del Senato Accademico forniscono su richiesta di ciascun componente del Senato Accademico, informazioni - documenti e quant'altro è richiesto allo svolgimento delle funzioni del Collegio.

Articolo 7

1. Tutti gli atti delle riunioni del Senato Accademico sono pubblici secondo le norme vigenti.
2. La richiesta di estratti deve essere presentata alla Segreteria del Senato Accademico.